

Legge regionale 17 febbraio 2023 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

**Norme urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica.**

**Capo IV**

*Disposizioni in materia di funzione pubblica*

**Art. 13**

*(Fondo concorso oneri contrattuali)*

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 70, della legge regionale 22/2022, ferma restando la quantificazione delle risorse per categoria effettuata nella relazione tecnico-finanziaria al CCRL 2016-2018 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 8, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), l'assegnazione delle risorse è effettuata sulla base del numero dei dipendenti, distinti per categoria, in servizio presso le amministrazioni interessate alla data dell'1 gennaio dell'annualità di riferimento.

**Art. 14**

*(Inserimento dell'articolo 28 bis nella legge regionale 18/2016)*

1. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è inserito il seguente:

**<<Art. 28 bis**

*(Scavalco d'eccedenza di personale dell'amministrazione regionale)*

1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno anche dell'amministrazione regionale, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.>>.